

RAVVEDIMENTO PER TARDIVA TRASMISSIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Trasmissione della dichiarazione annuale IVA oltre il termine: come ravvedere

Le recenti normative hanno fissato nuovi termini per la trasmissione della Dichiarazione annuale Iva; conseguentemente in caso di mancato rispetto degli stessi, si deve individuare come procedere al fine di “sanare” tale inadempimento.

Per meglio individuare le modalità di operative per ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, bisogna prima di tutto aver le idee chiare sui nuovi termini “ordinari” di trasmissione perché da questi decorreranno tutti i successivi adempimenti conseguenti e sananti.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Regolarizzazione di omessa o infedele dichiarazione

Per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, l'Agenzia delle entrate ha avviato una serie di iniziative (c.d. tax compliance).

ADEMPIMENTI

LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA OLTRE IL TERMINE - COME RAVVEDERE

di Antonio Gigliotti

Premessa

Le recenti normative hanno fissato nuovi termini per la trasmissione della Dichiarazione annuale Iva; conseguentemente in caso di mancato rispetto degli stessi, si deve individuare come procedere al fine di “sanare” tale inadempimento.

Per meglio individuare le modalità di operative per ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, bisogna prima di tutto aver le idee chiare sui nuovi termini “ordinari” di trasmissione perché da questi decorreranno tutti i successivi adempimenti conseguenti e sananti.

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 8, D.P.R. 322/98, a decorrere dall'anno d'imposta 2016 la Dichiarazione IVA è “definitivamente separata” dalla Dichiarazione dei Redditi, senza più la possibilità di poter differire la sua presentazione telematica con quest'ultima.

Il termine di presentazione per la Dichiarazione Iva 2017 per l'anno d'imposta 2016 è stato fissato al 28.02.2017 e un successivo Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito istituzionale il 01.03.2017, ha consentito l'invio entro il termine del 03.03.2017.

Il Comunicato Stampa ha, infatti, previsto quanto segue: Tenuto conto che il 28 febbraio scadeva il termine per la presentazione della Dichiarazione Annuale Iva/2017, relativa all'anno d'imposta 2016, l'Agenzia delle Entrate comunica che saranno considerate tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo 2017.

Ciò, si è reso necessario a seguito di problemi tecnici e rallentamenti nell'utilizzo della rete di trasmissione delle dichiarazioni avvenute in particolar modo il giorno 28.02.2017 ma anche nei giorni precedenti.

ATTENZIONE



Osserva

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 26 del 06.03.2017 è intervenuta precisando però che non si tratta di una proroga e che pertanto tutti i successivi adempimenti (invio dichiarazioni tardive, utilizzo in compensazione del credito iva, ecc ...) dovranno far riferimento all'originale termine di invio (28.02.2017) anche nel caso in cui le dichiarazioni siano state trasmesse entro il 03.03.2017.

Novità in materia di termine per la trasmissione delle dichiarazioni IVA

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014), il successivo Decreto Milleproroghe, convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015 nonché il D.L. n. 193 del 22.10.2016 convertito, con modificazioni nella legge n. 225 del 01.12.2016, ha rivoluzionato le scadenze e le modalità di presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, stabilendo che:

- la Dichiarazione Iva non sia più ricompresa nel Modello Unico, a far data dalla Dichiarazione Iva con riferimento al periodo d'imposta 2016 pertanto la Dichiarazione Iva torna ad essere trasmessa in forma autonoma e la dichiarazione ai fini delle imposte dirette torna a chiamarsi “Redditi”;
- la scadenza per la trasmissione della Dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2016 è stata fissata al 28.02.2017;
- sia abolito l'obbligo di trasmissione della Comunicazione Annuale Dati Iva (fino allo scorso anno prevista per il 28.02);

- la scadenza per la trasmissione della Dichiarazione Iva per gli anni di imposta successivi è fissata al 30.04.2017.

Infatti, l'articolo 4 comma 4, lettera c) del D.L. n. 193/2016 stabilisce che “all'articolo 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 le parole - nel mese di febbraio -, sono sostituite dalle seguenti: - per l'Imposta sul Valore Aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'Imposta sul Valore Aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile -”.

In ragione di quanto sopra esposto, il termine ordinario per la trasmissione telematica della Dichiarazione Iva 2017 anno 2016 era fissato per il 28.02.2017, termine risultato successivamente **esteso ai soli fini della validità delle trasmissioni, e non prorogato**, come abbiamo già avuto modo di dire nelle premesse, al 03.03.2017 per effetto del Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 01.03.2017.

In particolare si possono configurare le seguenti fattispecie:

FATTISPECIE	DATA INVIO EFFETTUATO	COMPORTAMENTO SANANTE
DICHIARAZIONE TARDIVA	Oltre il termine ordinario ma entro 90 gg dallo stesso. Nella fattispecie con riferimento alla Dichiarazione Iva 2017 per l'anno d'imposta 2016 era originariamente indicato nel 28.02.2017, poi esteso ai soli fini della validità delle trasmissioni dal Comunicato Stampa del 01.03.2017, al 03.03.2017, sulla base dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 26 del 06.03.2017, il termine dei 90 gg scadrà il 29.05.2017 (31+30+29).	Entro tale data il contribuente dovrà trasmettere telematicamente la Dichiarazione Iva, compilata in ogni sua parte e versare anche la sanzione amministrativa prevista. In questo caso la sanzione ordinaria fissa ammonta a € 250,00, ridotta a 1/10 e pertanto € 25,00, da versarsi, con possibilità di compensazione con altri crediti di natura tributaria, con modello F24 e codice tributo 8911.
DICHIARAZIONE OMESSA	Oltre il termine del 29.05.2017	La Dichiarazione omessa, in caso di liquidazione a debito costituisce comunque titolo per l'esigibilità dell'imposta. La sanzione in questo caso ammonterà dal 120% al 240% dell'imposta non versata con un minimo di € 250,00. Nel caso in cui la Dichiarazione presenti una liquidazione non a debito la sanzione da applicare andrà da un

		minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000.
DICHIARAZIONE OMESSA	Oltre il termine del 29.05.2017 , ma entro il termine per la trasmissione telematica della Dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2017 (che ricordiamo in virtù delle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 dovrà essere trasmessa entro il 30.04.2018)	La sanzione applicabile in caso di liquidazione a debito va dal 60% al 120% con un minimo di € 200,00. In caso di assenza di debito d'imposta la sanzione amministrativa applicabile andrà da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00.

Trasmissione, oltre i termini, a cura di soggetti intermediari

I casi che abbiamo fin qui analizzato riguardano inadempimenti posti in essere direttamente dal contribuente.

Possono però verificarsi altre situazioni che qui di seguito analizziamo:

Potrebbe, per esempio, verificarsi il caso in cui il soggetto obbligato alla trasmissione della Dichiarazione Iva sia un intermediario o un professionista abilitato, di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 22.07.1998 con riferimento alle Dichiarazioni Iva:

- ✓ predisposte dall'intermediario il quale ha ricevuto inoltre l'incarico di trasmetterla;
- ✓ predisposte dal contribuente il quale ha conferito all'intermediario solo l'incarico di trasmetterla;

ed il contribuente abbia tempestivamente conferito delega all'intermediario ma quest'ultimo vi abbia provveduto in ritardo.

In questo caso, fermo restando i termini generali sopra indicati, la sanzione sarà ad esclusivo carico dell'intermediario inadempiente e ammonterà da un minimo di € 516,47 ad un massimo di € 5.164,57.

L'Agenzia delle Entrate precisa che l'intermediario potrà regolarizzare l'omessa trasmissione telematica della Dichiarazione soltanto se quest'ultima viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni dal termine naturale di presentazione (che malgrado l'estensione del termine ai soli fini della validità della trasmissione delle dichiarazioni al 03.03.2017, rimane decorrente dal termine originario del 28.02.2017) beneficiando della

riduzione della sanzione ordinaria sopra indicata ad 1/10, ovvero ad € 51,00, da versarsi con modello F24 e codice Tributo 8924.

Il versamento della sanzione dovrà essere contestuale alla regolarizzazione.

Informazioni utili

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per sanare spontaneamente minori, ritardati o omessi versamenti dell'imposta. Tale procedura prevede l'applicazione di sanzioni modulate in relazione al ritardo con cui il versamento avviene rispetto alla scadenza originaria e purché nel frattempo al contribuente stesso non sia stata notificata attività di accertamento da parte dell'Ufficio.

Ricordiamo che gli effetti del Comunicato Stampa del 01.03.2017 non producono alcuna modifica in relazione ai termini di versamento per il saldo Iva anno 2016 che rimane confermato nel suo termine ordinario al 16.03.2017 con la possibilità di posporre il suo versamento nei limiti e con le modalità delle imposte derivanti dalla Dichiarazione dei redditi (compresa la possibilità di rateizzazione). In relazione alla scelta operata pertanto dal contribuente, che determina scadenze diverse per il versamento del saldo Iva, si applicherà in caso di inadempimento l'istituto del ravvedimento operoso.

ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA DOVUTA

L'omessa Dichiarazione Iva, per effetto della sua trasmissione oltre i termini (oltre il termine di 90 gg dall'originaria scadenza), comporta comunque l'esigibilità dell'eventuale imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale.

TERMINE VERSAMENTO ACCONTO IVA

Le nuove scadenze per la trasmissione telematica delle Dichiarazioni Iva non comportano modifica nei termini per il versamento dell'acconto Iva, il cui termine è rimasto invariato e stabilito al 27.12.

SOGLIA DI PUNIBILITÀ PER OMESSO VERSAMENTO IVA

Il suddetto termine è determinante anche ai fini dell'eventuale individuazione del reato penale di omesso versamento dell'Iva configurabile nel caso non solo in cui il mancato versamento superi la soglia di punibilità, ora fissata in € 250.000,00 per ciascuna annualità, ma soprattutto qualora il debito non sia versato entro il 27.12 dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

La gestione del credito Iva in presenza di Dichiarazione omessa

L'argomento è assolutamente attuale ed è oggetto di numerose sentenze giurisprudenziali, alcune positive altre negative.

In via maggioritaria si ritiene che in caso di Dichiarazione omessa (quindi trasmessa telematicamente oltre il termine di 90 giorni o non trasmessa affatto) il contribuente possa procedere, in opposizione all'atto di accertamento da parte dell'Ufficio a seguito di ripresa del credito eventualmente evidenziato nella successiva Dichiarazione o nella stessa Dichiarazione inviata oltre i termini, al suo recupero, specie se lo stesso risulta dalle liquidazioni periodiche regolarmente presentate.

La legittima azione dell'Amministrazione, tramite avviso di accertamento o iscrizione al ruolo, non preclude, secondo quanto specificato dai giudici, la possibilità del contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, documentando in giudizio l'avvenuta presentazione della Dichiarazione risultante omessa all'anagrafe tributaria, ovvero dimostrando la sussistenza degli acquisti e dei requisiti da cui il credito non dichiarato emerge. L'Amministrazione Finanziaria di fatto è orientata a consentire al contribuente di dimostrare l'esistenza del credito Iva (seppure non dichiarato) attraverso altre forme probatorie quali per esempio la presentazione d'idonee documentazioni (fatture, registri Iva, liquidazioni, schede contabili, ecc.).

CHECK LIST

TRASMISSIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

NOMINATIVO - DENOMINAZIONE	NOME
	COGNOME
	RAGIONE SOCIALE
	SEDE
DICHIARAZIONE IVA 2017 ANNO D'IMPOSTA 2016	<p><input type="radio"/> SI È PROVVEDUTO ALL'INVIO TELEMATICO ENTRO IL TERMINE DEL 28.02.2017</p> <p><input type="radio"/> SI È PROVVEDUTO ALL'INVIO TELEMATICO ENTRO IL TERMINE ESTESO DA COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 01.03.2017</p> <p><input type="radio"/> SI È PROCEDUTO AD INCARICARICARE NEI TERMINI DI CUI SOPRA UN INTERMEDIARIO O PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL D.L. N. 382/1998 ALL'INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IVA 2017</p> <p><input type="radio"/> L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE È AVVENUTO ENTRO 90 GG DALLA SCADENZA ORIGINARIA</p> <p><input type="radio"/> LA TRASMISSIONE TELEMATICA È AVVENUTA OLTRE I 90 GG DALLA SCADENZA ORIGINARIA</p> <p><input type="radio"/> LA TRASMISSIONE TELEMATICA È AVVENUTA OLTRE I 90 GG DALLA SCADENZA ORIGINARIA MA ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER L'ANNO D'IMPOSTA SUCCESSIVO (IN ASSENZA DI NOTIFICA DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO)</p> <p><input type="radio"/> L'INTERMEDIARIO HA PROVVEDUTO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA ENTRO 90 GG DALLA SCADENZA ORIGINARIA</p>

**FATTISPECIE PERSEGUIBILI
IN CASO DI TRASMISSIONE
DELLA DICHIARAZIONE IVA
OLTRE I TERMINI**

- **Trasmissione entro il 28.02.2017 - 03.03.2017**
 - trasmissione regolarmente effettuata. Il contribuente avrà eventualmente la possibilità di inviare Dichiarazione correttiva nei termini o integrativa nel caso avesse la necessità di integrare o correggere i dati in essa contenuti.
- **Trasmissione entro 90 gg (dalla scadenza originaria del 28.02.2017)**
 - Dichiarazione tardiva;
 - sanzione ordinaria fissa di € 250,00 ridotta ad 1/10 (€ 25,00 - versamento con modello F24 codice tributo 8911).
- **Trasmissione oltre 90 gg**
 - Dichiarazione omessa;
 - sanzione dal 120% al 240% dell'imposta non versata con un minimo di € 250,00;
 - in caso di liquidazione non a debito sanzione da € 250,00 a € 1.000,00.
- **Trasmissione oltre 90 gg ma entro il termine di trasmissione della Dichiarazione Iva con riferimento all'anno d'imposta successivo:**
 - Dichiarazione omessa;
 - sanzione dal 60% al 120% dell'imposta non versata con un minimo di € 200,00;
 - in caso di liquidazione non a debito sanzione da € 150,00 a € 500,00.
- **Trasmissione da parte dell'Intermediario entro 90 gg dalla scadenza originaria:**
 - sanzione di € 51,00, a carico dell'intermediario da versarsi con modello F24 cod. 8924 all'atto della trasmissione della Dichiarazione.
- **Trasmissione da parte dell'Intermediario oltre 90 gg dalla scadenza originaria:**
 - sanzione di € 51,00, a carico dell'intermediario, da un minimo di € 516,467 ad un massimo di € 5.164,67.

DA SAPERE

REGOLARIZZAZIONE DI OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE

di Roberta Aiolfi e Valerio Artina - Tratto da L'IVA

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste da apposito provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA, da cui risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

Grazie all>alert dell'Agenzia delle entrate il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante il versamento di sanzioni ridotte.

Per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, l'Agenzia delle entrate ha avviato una serie di iniziative (c.d. tax compliance).

La tax compliance consiste, in primo luogo, nella condivisione delle informazioni con il contribuente, al quale viene data la possibilità di consultare tutti i dati e gli elementi in possesso dell'Agenzia sulla propria posizione tributaria. Per poter attuare tale obiettivo l'Agenzia ha predisposto e sta inviando vari tipi di comunicazione: dalle lettere ai contribuenti interessati dagli studi di settore a quelle per segnalare anomalie riscontrate dal confronto tra la comunicazione annuale IVA e la dichiarazione IVA.

In particolare, con riferimento all'intervento in oggetto, si analizzerà la fattispecie delle comunicazioni destinate ai soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2015 o che l'hanno presentata compilando esclusivamente il quadro VA.

Comunicazioni Agenzia delle entrate

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA possono rimediare autonomamente all'adempimento omesso o irregolare versando sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Per ricordare questa opportunità, l'Agenzia delle entrate sta inviando delle email agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento 17 novembre 2016, n. 198678 sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni sono

disponibili all'interno del Cassetto fiscale, presente all'interno dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Dati contenuti nella comunicazione

I dati contenuti nelle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate sono:

- a) codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- c) comunicazione annuale dei dati IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2015;
- d) dichiarazione IVA presentata relativa all'anno di imposta 2015;
- e) protocollo identificativo e data di invio della comunicazione e della dichiarazione di cui ai punti c) e d).

L'informazione contenuta nel punto d) è messa a disposizione del contribuente solo qualora la stessa sia stata presentata e, di conseguenza, sia presente nell'anagrafe tributaria.

L'assenza dell'informazione è comunque comunicata al contribuente.

I dati e gli elementi oggetto della comunicazione sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

Tavola n. 1 - FAC-SIMILE COMUNICAZIONE IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2015

Gentile Contribuente,

con questa comunicazione desideriamo informarla, nell'ambito di un dialogo sempre più trasparente e tempestivo, che abbiamo riscontrato una possibile anomalia con riferimento ai suoi adempimenti dichiarativi IVA per lo scorso anno.

In particolare, Lei ha inviato la comunicazione annuale dei dati Iva relativa all'anno d'imposta 2015 il / 2016, (prot.n. 00000000000 - 0000000) ma dai dati in nostro possesso al 03/11/2016 non risulta che Lei abbia presentato entro il 30 settembre scorso la dichiarazione IVA relativa allo stesso anno d'imposta.

La invitiamo, quindi, a presentare la dichiarazione in questione entro 90 giorni - termine che decorre dal 30 settembre 2016- versando le sanzioni in misura ridotta, come previsto dalle norme (art. 13 del D.Lgs n. 472/1997).

Qualora, pur avendo presentato la comunicazione annuale dei dati IVA, Lei fosse invece esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione, Le chiediamo di comunicarci questa circostanza telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure allo 06/96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "Servizi con operatore > Comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento".

Qualora, infine, Lei avesse già provveduto a presentare la dichiarazione, la invitiamo, naturalmente, a non tenere conto di questa lettera.

Cordiali saluti

Regolarizzazione

I contribuenti che non hanno effettivamente presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2015, possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta. In caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria (quindi dal 30 settembre 2016), infatti, la dichiarazione non si considera omessa, salva l'applicazione delle sanzioni.

Si evidenzia che il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, introducendo, in particolare, la riduzione alla metà delle sanzioni (quindi dal 30% al 15%) per gli omessi e ritardati versamenti effettuati entro i 90 giorni con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

La Legge di stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha anticipato al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con D.Lgs. n. 158/2015 con riferimento alle sanzioni amministrative.

La circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E ha inoltre chiarito come regolarizzare le dichiarazioni con errori o presentate in ritardo entro i 90 giorni.

Il codice tributo da utilizzare per gli eventuali omessi versamenti IVA corrisponde al codice tributo del periodo d'imposta per cui si è omesso il versamento; per la sanzione per la presentazione della dichiarazione integrativa o della dichiarazione omessa, invece, il codice da utilizzare è il seguente: 8911 - Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Dichiarazione con errori presentata entro i termini (dichiarazione infedele)

Laddove il contribuente intenda regolarizzare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovrà:

- presentare una dichiarazione corretta (c.d. integrativa) entro il termine di novanta giorni (entro il 29 dicembre 2016), versando la corrispondente sanzione pari a 27,78 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 250 euro prevista per l'ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a un nono.

Tale sanzione è applicabile solo nei casi di dichiarazione integrativa per errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali; in caso contrario si applicano le sanzioni per omesso versamento, se dovuto, ridotte secondo le misure previste dal ravvedimento operoso.

Se risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o l'utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario.

È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 o al 15%), ridotta secondo le misure previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Dichiarazione non presentata nei termini ordinari

Nel caso in cui il contribuente, per errore, non abbia presentato la dichiarazione e intenda provvedere, può farlo entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (oltre il quale la dichiarazione si considera omessa), avvalendosi del ravvedimento operoso.

A tale fine, dovrà:

- presentare la dichiarazione, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 250 euro, ridotta a un decimo;
- se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 o al 15%), ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Si precisa, infine, che questi chiarimenti valgono esclusivamente in presenza del ravvedimento effettuabile ai sensi della lett. a-bis) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni

La dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250.

Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.

Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.

Tale sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Fuori dai casi di raddoppio delle sanzioni, la sanzione dal 90 al 180% è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.

Chiarimenti ed informazioni

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, può comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento".

La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.